



Ministero della Giustizia



REGIONE SICILIA

## CONVENZIONE

tra

**Ministero della Giustizia**, rappresentata da:

1. il Direttore Generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.), (C.F.80184430587), dott. Pasquale Liccardo,

domiciliati, ai fini della presente Convenzione, presso il Ministero della Giustizia in Roma, via Crescenzo 17 C;

e

la **Regione Siciliana**, rappresentata da:

1. il Direttore Generale responsabile dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali dott. Maurizio Pirillo, (C.F. 80012000826);
2. il Segretario Generale dott.ssa G. Patrizia Monterosso,

domiciliati, ai fini della presente Convenzione, presso la Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, Palermo

e

**l'Università degli Studi di Catania - Messina - Palermo**, rappresentata dal:

- Magnifico Rettore Prof. Giacomo Pignataro, per l'Università degli Studi di Catania;
- Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, per l'Università degli Studi di Messina;
- Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, per l'Università degli Studi di Palermo,

## VISTI

- l'art. 12, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990,
- il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993;
- l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 6 marzo 2001;
- l'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 15 giugno 2015;
- la Sentenza della Corte di Giustizia CE del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06 - Commissione/Germania,

## PREMESSO

- che il Ministero della Giustizia ha evidenziato con il "Progetto Strasburgo", la situazione di grave difficoltà che registrano alcuni uffici giudiziari della Regione Siciliana, in ragione della crisi economica in atto dal 2007 e della riorganizzazione della geografia giudiziaria operata nel recente passato con decreto legislativo 7 settembre 2012 nn. 155 e 156 e s.m.i.;
- che il Ministero della Giustizia ha dato corso ad iniziative a sostegno degli Uffici indicati, nell'intento di sostenere ogni intervento che miri al recupero di effettività della giurisdizione anche per il tramite del diffuso utilizzo delle tecnologie ICT per il processo telematico;
- che in particolare, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'esigenza di porre in essere interventi di natura organizzativa finalizzati al potenziamento, al miglior utilizzo ed al pieno sfruttamento degli strumenti informatici;
- che la diffusione e piena attuazione del processo telematico costituisce anche il presupposto per incidere significativamente sulla eccessiva durata dei processi;

## Rilevato

- che la diffusione dei sistemi informativi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali ha evidenziato che l'introduzione delle tecnologie informatiche impone un ripensamento complessivo delle attività e delle culture interessate dal governo del processo ed una

rimodulazione dei ruoli dei suoi attori (magistrati, personale amministrativo, avvocati, ausiliari, parti);

- che è necessario intercettare le criticità presenti nei sistemi informativi in uso alla giustizia e compiere un'attenta attività di studio ed analisi delle modifiche evolutive da apportare per favorire il processamento dei dati e garantire maggior efficienza al sistema giudiziario;
- che in questo contesto assume centralità il ruolo svolto sia dall'istituto ufficio per il processo sia dal personale degli uffici giudiziari istituzionalmente deputato alla gestione ed all'inserimento dei dati nei registri di cancelleria e all'espletamento dei servizi connessi all'esercizio della giurisdizione;
- che la diffusione dei sistemi informativi (specialmente in ambito penale) esige l'acquisizione non solo di nuove competenze di carattere tecnico-operativo, ma anche di conoscenza delle logiche di funzionamento dei sistemi e delle norme processuali e di diritto sostanziale;
- che le recenti esperienze condotte nell'ambito della diffusione del processo civile telematico hanno evidenziato che la mera fornitura di attività di *data entry* agli uffici non è idonea a garantire:
  - a. il corretto utilizzo dei registri di cancelleria;
  - b. il trasferimento di conoscenze diretto ad affrancare l'Amministrazione giudiziaria dalla inefficiente e costosa necessità di servizi di supporto esterno;
  - c. la corretta intercettazione delle esigenze degli uffici giudiziari e delle criticità organizzative;

#### Rilevato altresì

- che la Regione Siciliana ha mostrato interesse al sostegno di azioni che, nell'assoluta autonomia delle funzioni giurisdizionali esercitate, mirino a garantire un recupero di effettività della giurisdizione, consentendo così il superamento di una dimensione critica che si ripercuote pesantemente sull'economia regionale;
- che le Università hanno interesse a riformulare la loro offerta formativa al fine di renderla coerente con i mutamenti intervenuti nella giurisdizione per il tramite dell'utilizzo delle tecnologie ICT, rimodulando altresì l'attività di ricerca sia teorica che applicata;

- che le Università sono in grado, per missione istituzionale, di garantire strumenti e metodi di formazione ed analisi cognitiva inseriti in contesti organizzativi ad alta valenza professionale, assicurando coerenza metodologica tra analisi qualitativa e quantitativa dei flussi, ricognizione della valenza professionale espressa nelle azioni espletate dagli operatori del settore e riposizionamento strategico delle competenze;
- che, in quest'ambito, le Università di Catania - Messina - Palermo rappresentano un centro di eccellenza, garantendo sia l'aspetto puramente realizzativo di attività di ricerca e di formazione sia l'intervento urgente quale interessato dal dispiegamento dei sistemi informativi negli Uffici giudiziari di \_\_\_\_\_ garantendo:
  - a. capacità di gestione dei progetti italiani ed europei, conclamata dai dati in merito ai record di ricerca finanziata;
  - b. team di ricerca in materia di organizzazione giudiziaria specializzati e riconosciuti a livello europeo;
  - c. comprovata capacità di progettazione di percorsi formativi di secondo e terzo ciclo nonché di percorsi formativi professionalizzanti;
- che è comune interesse delle parti favorire la diffusione della conoscenza giuridica applicata attraverso la costituzione dei presupposti per la realizzazione di una banca dati della giurisprudenza non fondata sulla mera diffusione editoriale ma sull'osservazione del complessivo "prodotto giuridico";
- che, in effetti, solo attraverso la condivisione dei saperi è possibile migliorare il livello qualitativo del decidere favorendo processi di nomofilachia e, conseguentemente, la "prevedibilità" della decisione tanto auspicata dagli operatori del diritto, dai cittadini e dalle imprese;
- che, inoltre, appare innegabile che l'osservazione diretta ed il contatto con gli uffici giudiziari da parte di studenti, borsisti di studio, ricercatori e professori universitari non può che arricchire complessivamente il livello di istruzione universitaria e post-universitaria;

**Ritenuto**

- che solo l'adozione di un programma di cooperazione tra Ministero Giustizia, Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, ed Università può favorire la costituzione di nuclei di tirocinanti già formati in grado di offrire immediato supporto alla giurisdizione locale;
- che in particolare, l'adozione di un programma di cooperazione tra Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, Ministero della Giustizia e le Università favorisce:
  - a. il superamento delle logiche meramente ripetitive proprie della *best practice*, in favore di azioni volte alla complessiva analisi delle criticità interessate dalla diffusione del valore cognitivo dell'azione realizzata dai vari attori sociali del processo, per il tramite della complessiva riscrittura operata dalle tecnologie ICT;
  - b. di ricostruire una dinamica di posizionamento valoriale dell'azione esplicita dai vari attori del processo in aree di intervento rilevanti per il sistema complessivo della giustizia, permettendo la verifica puntuale dell'intelaiatura del formante giudiziario come articolato per strumenti cognitivi, per infrastrutture informatiche, per presidi organizzativi, delineando ove possibile, percorsi evolutivi;
- che le Università interessate dalla Convenzione svolgono la propria attività prevalentemente nel medesimo territorio degli Uffici giudiziari di \_\_\_\_\_ presso cui si svolgeranno le attività e che esse sono specificatamente interessate a comprendere i flussi procedurali relativi al territorio presso cui sono ubicate e i livelli di affidabilità, disponibilità, scalabilità e di prestazione dei relativi sistemi informativi anche al fine di meglio intercettare la domanda formativa

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono che**

**Art. 1**

**Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## Art. 2

### Oggetto

Obiettivo principale del presente accordo è quello di costituire, per il tramite delle Università siciliane, gruppi di studio e ricerca applicata composti da borsisti affiancati e coordinati da ricercatori e docenti universitari dell'area giuridica - area ingegneria informatica e area statistica-economica - e da attori interni al sistema Giustizia (magistrati, personale amministrativo, avvocati): si mira, pertanto, per parte delle Università, alla definizione di itinerari formativi capaci di veicolare una nuova cultura del processo, come assistita dall'articolazione ICT e, da parte del Ministero della Giustizia, a consolidare processi operativi centrati sulla qualità, affidabilità, disponibilità e sicurezza del dato processuale. In particolare, a mera esemplificazione delle attività di ricerca e analisi oggetto della presente Convenzione, si individuano le seguenti aree di intervento congiunto:

- a. analisi della qualità delle informazioni veicolate dai sistemi informativi al fine di vagliarne la qualità e la capacità di rappresentazione qualitativa del contenzioso;
- b. analisi delle criticità organizzative ed operative registrate con l'introduzione dell'ufficio per il processo, con la rimodulazione delle relazioni processuali per fasi del processo e per attori sociali coinvolti;
- c. ricognizione delle prassi operative degli uffici giudiziari e individuazione di moduli organizzativi compatibili con i nuovi sistemi informativi in uso presso il settore civile dei predetti uffici;
- d. analisi delle attività necessarie allo sviluppo di una banca dati della giurisprudenza di merito degli uffici attraverso l'individuazione delle pronunce e dei provvedimenti maggiormente significativi e l'eventuale classificazione per "macro voci";
- e. analisi dei processi decisionali finalizzata all'individuazione delle linee di sviluppo strategico dei sistemi informativi;
- f. scambio di conoscenze tra Ufficio giudiziario e Università in ordine:
  - al funzionamento degli applicativi;

- alla corretta individuazione del dato da inserire nei sistemi con particolare riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed all'individuazione delle norme coinvolte nei singoli procedimenti;

g. sviluppo di specifiche attività di ricerca finalizzate ed individuare le criticità organizzative e normative ed a creare una nuova categoria di professionisti consapevole delle potenzialità tecnologiche oggi espresse dal sistema giustizia.

### **Art. 3**

#### **Obblighi a carico del Ministero della giustizia**

Nell'ambito degli obiettivi della presente convenzione il Ministero della Giustizia si impegna a garantire:

- sessioni informative con riferimento alle seguenti aree di interesse: struttura e funzionamento dei sistemi informativi in uso, analisi dei processi di individuazione dei requisiti funzionali;

- la consegna, ove possibile in formato elettronico, di tutta la documentazione utile e necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione quali ad esempio:

- report gestionali operati negli uffici;
- analisi funzionali dei requisiti,
- mappatura delle criticità registrate dagli uffici;
- report delle attività di analisi operate dai tecnici della DGSIA;
- report degli interventi realizzati, con dimensionamento specifico e analisi dell'operatività;
- progettazione preliminare del processo civile telematico;
- relazioni e materiali di studio inerenti la convenzione.

### **Art. 4**

## **Obblighi a carico dell'università**

Le Università di Catania - Messina - Palermo in qualità di beneficiarie, si obbligano a:

- a. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione della Convenzione un idoneo raccordo con il Ministero della Giustizia, affinché le attività realizzate concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale della stessa;
- b. dare piena attuazione alla convenzione nel rispetto della tempistica prevista;
- c. tenere una specifica codificazione contabile per tutte le transazioni relative alle attività;
- d. predisporre un fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione relativa alla convenzione e alla realizzazione delle attività (incarichi, procedure di selezione svolte, documentazione amministrativo contabile giustificativa di spesa);
- e. inoltrare, con cadenza bimestrale, alla Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali - un prospetto di rendicontazione, ed al termine del progetto la documentazione giustificativa delle spese sostenute nel periodo di riferimento e una relazione sulle attività svolte;
- f. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, in analogia a quanto previsto all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

## **Art. 5**

### **Oneri economici**

Per il perseguimento dei fini della presente convenzione la Regione Siciliana impegna la somma complessiva di € € **1.740.534,65**.

L'importo sarà attribuito e ripartito tra le Università di Catania - Messina e Palermo sulla base di accordi operativi successivi tra le parti stipulanti la presente Convenzione finalizzati al soddisfare le esigenze espresse dei singoli Uffici giudiziari in linea con gli obiettivi di cui all'art. 2.

Le Università utilizzeranno le risorse disponibili per il conferimento di borse di studio a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o che siano stati già titolare di assegno



di ricerca secondo le specificazione dei bandi emanati dalle singole Università e conclusi entro 90 giorni dalla stipula dei sopra menzionati accordi operativi.

Una quota pari al 10% dell'importo complessivo, attribuita a ciascuna Università potrà essere utilizzata per spese generali di amministrazione connesse alla attuazione di ciascun accordo operativo della presente Convenzione.

## **Art. 6**

### **Obblighi in capo al Ministero della Giustizia e alla Regione Siciliana**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Siciliana, si obbligano a:

- informare le Università in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività previste che possano avere ripercussioni sulle azioni gestite dalla stessa.
- garantire che le Università ricevano tutte le informazioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese alla Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali ;

## **Art. 7**

### **Comitato di Coordinamento e Piano di progetto**

Entro dieci giorni dalla stipula è istituito il Comitato di coordinamento composto da:

- a. il Direttore Generale dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia o suo delegato;
- b. il Segretario Generale della Regione Siciliana o suo delegato;
- c. il Presidente della Corte di Appello di \_\_\_\_\_ o suo delegato;
- d. il Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_ o suo delegato;
- e. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ o suo delegato;

f. il rappresentante nominato dai Rettore delle Università degli Studi di Catania - Messina - Palermo;

Il Comitato di coordinamento si riunirà con periodicità almeno trimestrale.

Compiti del Comitato sono:

a) la predisposizione degli accordi operativi nei quali dovremmo essere indicati:

- gli obiettivi specifici da perseguire;
- le azioni e le attività da mettere in atto per il perseguimento degli obiettivi;
- le risorse da impiegare;
- i risultati attesi;
- gli indicatori per la misurazione dei risultati.

b) il monitoraggio delle attività

c) eventuali modifiche e adeguamenti degli accordi;

d) la verifica finale.

## **Art. 8**

### **Modalità di erogazione delle risorse**

Le Università di Catania - Messina - Palermo elaborano, con cadenza bimestrale, un prospetto riepilogativo degli oneri economici sostenuti.

La Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali - provvederà al pagamento del 50% dell'importo complessivo all'atto della stipula degli accordi, e del restante 50% alla conclusione delle attività previo parere favorevole del Comitato di coordinamento, espresso nella verifica finale.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, mediante accredito sul C/C XXXXX intestato all'Università XXXXX e appositamente indicato dall'Università nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dedicato ai pagamenti oggetto della presente convenzione.

L'Università, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, eventuali variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui al capoverso precedente. In difetto di tale comunicazione, la Università sarà soggetta alle sanzioni di cui all'art. 6, comma 4 della L. 136/2010 e s.m.i. e la Università non potrà sollevare alcuna eccezione ed esonera fin d'ora la Regione Siciliana - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, da ogni responsabilità per i pagamenti già emessi ed addebitati al proprio conto.

## **Art. 9**

### **Riservatezza dei dati**

Tutte le notizie e i dati relativi alle strutture ed alle attività, venuti a conoscenza in relazione all'esecuzione delle attività della presente Convenzione, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati dalle parti e di chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente scrittura. Restano salve e si intendono qui richiamate, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, nonché le disposizioni normative in materia di segreto d'ufficio. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196 del 2003 in materia di riservatezza.

Si impegnano, inoltre, a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del predetto decreto legislativo.

## **Art.10**

### **Requisiti personali dei soggetti coinvolti**

L'Università si impegna a dare preventiva comunicazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto ed a fornire tutte le informazioni necessarie a verificare che possiedano requisiti di correttezza ed onorabilità.

Il Ministero della Giustizia si riserva in ogni momento di inibire l'accesso agli uffici giudiziari a tutti i soggetti interessati dal progetto ed a richiedere la loro sostituzione.

#### **Art. 12**

##### **Controversie**

E' riconosciuto al Ministero la facoltà insindacabile di recedere dalla convenzione, con preavviso di giorni 30 .

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tale modo si conviene che competente sia il foro individuato in base alla legge.

In deroga agli artt. 56 e 57 del D.M. 28.10.1985, è espressamente escluso il ricorso al collegio arbitrale

#### **Art. 12**

##### **Tempi di attuazione delle attività e durata**

La presente Convenzione ha efficacia (salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi) fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione degli accordi operativi e avrà durata massima di mesi 6 dal conferimento delle borse di studio di cui all'art. 6.

La convenzione è prorogabile d'intesa tra le parti.

<b>Regione Siciliana</b>  Il Presidente On. Rosario Crocetta  _____	<b>Ministero della Giustizia</b>
Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali	

<p>Dott. Maurizio Pirillo</p> <hr/> <p>Il Segretario Generale Dott.ssa G. Patrizia Monterosso</p> <hr/>	<p>Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati</p> <p>Dott. Pasquale Liccardo</p> <hr/>
<p><b>UNIVERSITA'</b></p> <p>Università degli Studi di Catania Il Rettore Prof. Giacomo Pignataro</p> <hr/> <p>Università degli Studi di Messina Il Rettore Prof. Pietro Navarra</p> <hr/> <p>Università degli Studi di Palermo Il Rettore Prof. Fabrizio Micari</p> <hr/>	